

ORIGINALE

2018

N° SENT. **417**
N° R. G. **3246/2017**
N° CRON. **4760**

N. R.G. 3246/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **3246/2017**

tra

SIG.RA X

RICORRENTE/I

e

YYY SRL

RESISTENTE/I

TERZO CHIAMATO

Oggi **14 giugno 2018** ad ore **11:25** innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi:

Personalmente **SIG.RA X** con l'avv. LO MANTO GIANCARLO e l'avv. ANICETTI VALENTINA

Per **YYY SRL** L'avv. _____ e l'avv. _____, oggi sostituito dall'avv. _____

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.

Il Giudice

Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. Anita Maria Brigida Davia



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3246/2017** promossa da:

SIG.RA X (C.F. RTNRSO67T42A773K), con il patrocinio dell'avv. LO MANTO GIANCARLO e dell'avv. ANICETTI VALENTINA (NCTVNT85R51A564F) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. LO MANTO GIANCARLO

Parte ricorrente

contro

YYY SRL (C.F. 01403560467), con il patrocinio dell'avv. , e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA 2 51016 presso il difensore avv.

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 22 novembre 2017 **SIG.RA X** in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale della minore **XXX** a., citava in giudizio **YYY** srl allegando in fatto:
- di essere la moglie del defunto nonché cessionaria del credito derivante dalla successione del Ruotolo, vantato dai figli maggiorenni
- che il suddetto aveva lavorato a partire dal gennaio 2001 alle dipendenze di **YYY SRL**, passando- a seguito di cessione di azienda avvenuta nel febbraio 2011, alle dipendenze dell'odierna convenuta,;
- che il rapporto di lavoro era proseguito sino al 23.12.2016 data del decesso del ;
- che dopo la cessazione del rapporto la datrice aveva emesso 6 buste paga dalle quali risultava che il aveva maturato, a titolo di indennità di malattia, retribuzione, indennità di preavviso, quattordicesima mensilità,

indennità integrativa e TFR , la complessiva somma di € 27.468,35 ;

- che, ciononostante, le suddette buste paga portavano un saldo zero in quanto i crediti del lavoratore risultavano azzerati dall'esistenza di poste passive, genericamente indicate come acconti;
- che vani erano stati i tentativi della Ritondale , che non aveva avuto notizie del versamento di acconti, di ottenere il pagamento dei crediti del de cuius o almeno copia della documentazione attestante il versamento degli allegati acconti.

Ciò premesso concludeva chiedendo la condanna di controparte al pagamento della complessiva somma di € 27.468,35 oltre interessi e rivalutazione.

YYY srl, regolarmente costituitasi, eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della SIG.RA X, in relazione alla quota dei crediti spettanti ai figli ed in particolare alla minore Luisa, nel merito allegava :

- a) che il rapporto con il non poteva essere sorto anteriormente all'aprile 2007 , atteso che la costituzione della società risaliva a tale data;
- b) che in ogni caso aveva interamente saldato il suo debito avendo versato al anticipi sul TFR " in varie occasioni".

Concludeva, quindi per l'integrale rigetto del ricorso.

La causa documentalmente istruita viene decisa all'odierna udienza con sentenza e contestuale motivazione.

Deve in primo luogo disattendersi l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva della SIG.RA X

La cessione della credito dei figli maggiorenni. e risulta documentata in atti (cfr doc 9 ric).

Quanto alla minore basterà richiamare il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui " , l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace. Ne consegue che si atteggiano ad atti di ordinaria amministrazione, per i quali non è necessaria la predetta autorizzazione, tanto l'azione di rivendica finalizzata ad accrescere o a tutelare in senso migliorativo il patrimonio dell'incapace, quanto l'assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto, come l'intervento volontario in giudizio per contrastare la domanda dell'attore di riconoscimento di un diritto di proprietà, giacché il provvedimento del giudice tutelare è richiesto solo quando il minore assuma la veste di attore in primo grado, ma non per le difese e gli atti diretti a resistere all'azione avversaria". Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012 conf Sez. 3, Sentenza n. 3008 del 28/02/2012).

Nel merito si rileva che nessun dubbio può esservi sul fatto che l'odierna convenuta sia tenuta al pagamento anche della quota del TFR maturata quando il era dipendente di YYY srl.

La titolarità della suddetta posta passiva risulta acquisita dalla cessionaria ai sensi dell'art 2112 cc a seguito

della cessione dell'azienda cui era addetto il lavoratore, intervenuta nel 2011 (cfr visura camerale in atti).

In ogni caso l'esistenza dei crediti del de cuius, oggi azionati dalla Ruotolo, oltre ad emergere dalle buste paga in atti, (che sicuramente – sul punto- hanno valore confessorio Sez. 2, **Sentenza n. 33 del 03/01/1966**) non è nemmeno contestata da parte convenuta, che si limita ad assumere di aver provveduto all'estinzione dei crediti in questione anteriormente all'emissione delle buste paga, attraverso l'emissione di numerosi assegni.

Prima di prendere posizioni sul valore probatorio dei suddetti assegni occorre rammentare il risalente e pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr Cass., n. 3437/2007; Cass., n. 20134/2005; Cass., n. 6155/1978) per il quale il principio secondo cui quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il debito azionato ed il debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni (cfr cass. Sez. 3, Sentenza n. 3008 del 28/02/2012).

Nel caso in esame ove risultano emessi 56 assegni con cadenza mensile a partire da febbraio 2011 e fino ad novembre 2016 (cfr doc 2, 3 e 4 conv) spettava alla debitrice dimostrare che i suddetti assegni erano stati emessi per estinguere il credito azionato.

Tale prova è risultata del tutto mancante, atteso che la dedotta imputazione ad "anticipi TFR", non appare suffragata da alcun elemento di probatorio, nemmeno indiziario; al contrario, la cadenza fissa e mensile dei pagamenti potrebbe valere, al più, come indice dell'esistenza di un titolo retributivo.

In conclusione, la domanda deve essere integralmente accolta e la convenuta condannata al pagamento dell'intera somma azionata, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

Sussistono inoltre i presupposti per la condanna aggravata di cui al terzo comma dell'art 96 cpc atteso la natura speciosa e chiaramente dilatoria delle difese della convenuta. Si stima equo il pagamento di una somma pari alla metà delle spese processuali

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

condanna Ecologia & Servizi srl al pagamento in favore di **SIG.RA X** della complessiva somma di € 27.468,35 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 4617, oltre iva e cpa;

condanna altresì la convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 2300 ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 14 giugno 2018

Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia

